

AGGIORNAMENTO AL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Obiettivi del Piano GIZC	3
Art. 2 - Struttura del Piano GIZC	3
Art. 3 - Efficacia del Piano GIZC	3
Art. 4 Definizioni	4
Art. 5 - Opere di difesa della costa.....	5
Art. 6 - Opere trasversali alla linea di costa	6
Art. 7 – Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari	6
Art. 8 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SITcosta)	7
TITOLO II - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO.....	8
Art. 9 – Oggetto	8
Art. 10 - Suddivisione del demanio marittimo.....	8
Art. 11 - Opere e attività consentite sulle aree del demanio marittimo	9
Art. 12 - Realizzazione delle opere	9
Art. 13 - Tutela dell’ambiente costiero	10
Art. 14 - Destinazione delle aree.....	10
Art. 15 - Piani particolareggiati di spiaggia	11
Art. 16 - Concessioni demaniali.....	13
Art. 17 - Spiagge libere	14
Art. 18 - Aree per la piccola pesca.....	15
Art. 19 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari	15
Art. 20 - Valenza turistica	16
Art. 21- Sistema Informativo Demanio.....	16
Art. 22- Nuove opere in prossimità del demanio marittimo	16
Art. 23– Norma transitoria	16
TITOLO III – FASCIA DI RISPETTO.....	17

Art. 24- Finalità.....	17
Art. 25– Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e Tr 300	17
Art. 26– Disciplina della “fascia di rispetto”	18
Art. 27 – Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione.....	18
IN CORSO DI REDAZIONE	18
Art. 28 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea.....	18
IN CORSO DI REDAZIONE	18
Art. 29 – Agevolazioni per imprese balneari a carattere stagionale	18
IN CORSO DI REDAZIONE	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi del Piano GIZC

1. Il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (di seguito Piano GIZC), anche in considerazione degli effetti dei cambiamenti meteo-climatici in corso che impongono misure di lungo periodo finalizzate alla riduzione della vulnerabilità e all'aumento della resilienza della fascia costiera, definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di:
 - a) ripascimento e difesa del litorale dall'erosione marina;
 - b) ottimizzazione delle opere marittime a difesa della linea ferroviaria, anche attraverso il riuso dei tratti di scogliera relitta;
 - c) armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera;
 - d) tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale;
 - e) rinaturalizzazione di tratti di litorale;
 - f) monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell'ecosistema botanico;
 - g) coordinamento con le Regioni limitrofe;
 - h) gestione della Direttiva Alluvioni
 - i) gestione del Protocollo del Mediterraneo.
2. Le presenti norme comprendono al titolo II, come previsto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 15/2004, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Art. 2 - Struttura del Piano GIZC

1. Il Piano GIZC è composto dei seguenti elaborati:
 - a) RELAZIONE
 - b) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
 - c) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - d) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 3 - Efficacia del Piano GIZC

1. Il Piano GIZC contiene:
 - a) indicazioni generali, con valore di indirizzo vincolante, riferite a tratti di costa comunali e sovracomunali, che richiedono per la loro realizzazione una particolare azione di coordinamento della Regione. Le indicazioni generali si compendiano in:
 - criteri di progettazione rapportati all'intera Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS) e compatibili con l'ecosistema in essa presente e le Unità Gestionali Costiere (UGC);
 - norme relative all'utilizzo turistico e ricreativo delle aree del demanio marittimo, che forniscono criteri e linee guida cui dovranno uniformarsi i Piani particolareggiati di Spiaggia dei Comuni costieri;
 - norme relative alla gestione delle aree perimetrate secondo la Direttiva Alluvioni 2007/60 e il D. Lgs. 49/2010.

b) indicazioni specifiche di riequilibrio fisico delle UFCS con valore di indirizzo non vincolante. Le indicazioni specifiche sono contenute nell'elaborato "PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 Definizioni

1. È definita "fascia di rispetto"¹, a partire dalla linea di battigia, l'area che racchiude le seguenti zone litoranee:
 - il demanio marittimo;
 - la "zona dei 30 metri" dalla dividente demaniale marittima così come definita dall'art.55 del Codice della navigazione;
 - la "zona del Tr20", la "zona del Tr100" e la "zona del Tr300" di cui alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs.vo 49/2010;
 - la "zona dei 100 metri" di cui all'art.8 del Protocollo del Mediterraneo; tale zona non può avere larghezza inferiore a 100 metri a partire dal livello superiore di marea invernale e non riguarda le aree portuali
2. È definita "Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS)"² il tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui
3. E' definita "Unità Gestionale Costiera (UGC)"³ il tratto di costa identificabile in base a specifiche caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singoli di trasporto solido che risultino accertati e fissi.
4. E' definito "Transetto" il tratto minimo di litorale sulla base del quale la Regione Marche ha suddiviso l'intera fascia costiera, senza soluzione di continuità, su cui monitora costantemente l'avanzamento/arretramento delle linea di costa e l'assetto fisico della spiaggia emersa e sommersa, attraverso analisi granulometriche e topo-batimetriche. I transetti, numerati progressivamente da nord a sud, risultano in n. di 782, delimitati da n. 783 sezioni.
5. E' definita dividente demaniale la linea che rappresenta il confine tra i beni costituenti il demanio marittimo così come definiti dall'art. 28 del Codice della Navigazione e quelli (frontisti) appartenenti ad altre PP.AA. o a privati.
6. E' definita "opera e/o manufatto stagionale", qualsiasi opera e/o manufatto presente,

¹ La definizione della "fascia di rispetto" è mutuata dalle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" marzo 2017 versione 07.03 <http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/>

² Così come meglio definito nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" a pag. 58/309.

³ Così come meglio definito nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" a pag. 58/309.

comprese le eventuali opere di fondazione, solamente durante la stagione estiva turistico-balneare dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimosso al di fuori di tale periodo.

7. E' definita "impresa balneare a carattere stagionale", lo stabilimento balneare che rimuova completamente ogni opera e/o manufatto al termine della stagione estiva turistico-balneare.
8. E' definito "punto di ristoro" una concessione demaniale su spiaggia libera attrezzato con manufatti a carattere stagionale, delle dimensioni massime di mq. 30, comprensivo di servizi igienici, e di ulteriori mq. 30 di area destinata esclusivamente a zona d'ombra, completamente aperta verso l'esterno su almeno tre lati al fine di limitare l'impatto visivo. Il "punto di ristoro" può svolgere solo attività di bar con esclusione di ogni manifestazione musicale o tipologie similari.
9. E' definito "gazebo" una struttura architettonica coperta, di fattura leggera e amovibile, aperta verso l'esterno.

Art. 5 - Opere di difesa della costa

1. Le opere di difesa della costa hanno ad oggetto:
 - a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;
 - b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;
 - c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.
2. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono individuate tra le seguenti:
 - a) ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);
 - b) movimentazione del materiale sabbioso e/o ghiaioso accumulatosi sul litorale per il riequilibrio dello stesso;
 - c) attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale al fine della ripresa della ricostituzione della linea di costa;
 - d) realizzazione di nuove scogliere e ricarica, rafforzamento e riordino delle scogliere esistenti.
3. E' consentito derogare alle tipologie sopra individuate solo nel caso di interventi di somma urgenza che si rendano necessari al verificarsi di eventi meteomarini eccezionali; anche in tal caso, l'attuazione degli interventi dovrà avere la tipologia di difesa che attenua gli effetti di bordo ed autoesaltanti della erosione, privilegiando anche in questo caso difese morbide o assorbenti.
4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di cui al comma 3 il soggetto che ha attivato la procedura di urgenza provvede alla presentazione di una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla approvazione dei lavori, previa acquisizione del parere della Regione e di tutti

gli altri pareri necessari secondo la normativa vigente.

5. Sulle opere di difesa della costa a gettata (tipo opere flessibili quali scogliere, pennelli, etc.) è vietato il transito, la sosta e l'installazione, sia pure provvisoria, di qualsiasi tipologia di manufatto.
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e la ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.
7. È consentita, per brevi tratti costieri, la realizzazione di opere di difesa costiera sperimentali, adeguatamente monitorate negli effetti e comunque da rimuovere a fine sperimentazione nel caso di comprovata inefficienza.

Art. 6 - Opere trasversali alla linea di costa

1. È sconsigliata la realizzazione di nuove opere marittime trasversali, compresi i prolungamenti dei moli foranei dei porti esistenti, in considerazione dei comprovati effetti negativi sulla linea di costa.
2. È sconsigliata la realizzazione di nuovi porti, qualora non vengano previste adeguate misure ambientali compensative.
3. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani regolatori dei porti già adottati prima della adozione definitiva del presente Piano GIZC.

Art. 7 – Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari

1. Nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia, previa autorizzazione dell'autorità demaniale marittima competente, lungo i litorali marini, è ammesso il prelievo di sedimenti dalla spiaggia emersa, finalizzato a favorire la protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi durante la stagione invernale.
2. Nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia ed allo scopo di preservare quanto più possibile la naturale morfologia della spiaggia emersa, previa autorizzazione dell'autorità demaniale marittima competente, lungo i litorali marini, nei transetti che risultano in erosione dal SIT Costa, è ammessa la formazione di cumuli di sedimento, proveniente da cava, a protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi durante la stagione invernale. I sedimenti provenienti da cave dovranno essere caratterizzati secondo la normativa vigente in materia.
3. Il prelievo di cui al comma 1, allo scopo di preservare quanto più possibile la naturale morfologia della spiaggia emersa, non può essere effettuato nella fascia di profondità di ml 10 misurata dalla linea di battigia, definita quest'ultima rispetto al livello del medio mare, verso la spiaggia emersa.
4. I cumuli di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi esclusivamente nella fascia in concessione antistante le strutture balneari da proteggere, potranno avere una larghezza massima alla

base di 5 metri e altezze non superiori a 1,5 metri.

5. Allo scopo di limitare effetti di bordo negativi sui tratti di litorale contigui, non è ammesso l'utilizzo di sacchi temporanei/stagionali in sostituzione dei cumuli.
6. Prima dell'inizio della stagione balneare i cumuli di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere opportunamente stesi e livellati quanto più possibile rispettando la naturale morfologia della spiaggia emersa.

Art. 8 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SITcosta)

1. La Regione e i Comuni utilizzano il SITcosta per il monitoraggio della fascia costiera, delle opere, degli interventi di difesa della costa e per la valutazione dei transetti in erosione.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione aggiorna il SITcosta periodicamente sulla base delle informazioni disponibili.
3. I Comuni forniscono i dati tecnico/finanziari relativi agli interventi realizzati sulla costa, utilizzando le procedure previste dal SITcosta.
4. I Comuni partecipano all'aggiornamento continuo delle informazioni territoriali fornendo alla Regione i dati topo-batimetrici acquisiti nell'ambito delle proprie attività.
5. La Regione definisce le specifiche tecniche delle operazioni di rilievo topo-batimetrico programmate nell'ambito delle attività di monitoraggio della morfologia della fascia litoranea anche attraverso il coordinamento dei Comuni costieri e dei soggetti attivi in ambito costiero.

TITOLO II - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 9 – Oggetto

1. In attuazione, dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'art. 1, comma 2 della L.R. 15/2004, la Regione disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono.
2. Le aree del demanio marittimo disciplinate dalle presenti norme sono quelle alle quali si applicano le norme del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
3. I piani particolareggiati di spiaggia previsti dall'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. sono redatti dai Comuni costieri nel rispetto delle disposizioni del presente Piano GIZC. I piani particolareggiati di spiaggia approvati prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC sono adeguati alle sue disposizioni entro due anni dalla medesima data.

Art. 10 - Suddivisione del demanio marittimo

1. Nella fascia di arenile compresa fra la linea di battigia ed il limite delle attrezzature di spiaggia e avente una larghezza non inferiore a cinque metri, al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.
2. Nell'area compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 1 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 3 possono essere posti: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie ed altri arredi mobili.
3. Nella fascia compresa tra l'area indicata al comma 2 ed il limite della spiaggia demaniale possono essere collocati:
 - a) i locali, gli spazi e le attrezzature relativi alle attività indicate all'articolo 01 comma 1 del D.L. n.400/1993 e ss.mm.ii.;
 - b) le opere pubbliche o di interesse pubblico.
4. Deve essere sempre e a chiunque consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione anche al di fuori della stagione turistico-balneare.

Art. 11 - Opere e attività consentite sulle aree del demanio marittimo

1. Sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993 nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 328/1952.
2. Le opere e/o manufatti che possono essere realizzate sulle aree del demanio marittimo si distinguono in:
 - a) permanenti: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;
 - b) di facile sgombero: realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate;
 - c) non fisse: di facile sgombero, completamente amovibili e stagionali così come definite dall'art. 4, comma 6 delle presenti NTA.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 cod. nav., le opere permanenti possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e previo parere della regione, da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Nel rispetto della vigente normativa, durante la stagione invernale, nel limite esterno della spiaggia, sono consentite le opere provvisorie (barriere frangivento), per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici"; dovrà sempre e comunque essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.
5. Sono consentiti gli interventi previsti dalle tabelle 1 e 2 di cui al Titolo III delle presenti NTA.
6. Sono consentiti, ai fini turistico-ricreativi, interventi di semplice livellamento della spiaggia emersa con movimentazione dei sedimenti in direzione trasversale al fronte litorale. Ogni ulteriore intervento di movimentazione, tra cui i movimenti longitudinali dei sedimenti di spiaggia, sono soggetti al parere vincolante della Regione.

Art. 12 - Realizzazione delle opere

1. La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo, ad esclusione degli interventi di somma urgenza di cui al comma 3 dell'art. 5, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei piani particolareggiati di spiaggia e previo rilascio degli atti abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica.
2. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti sulle aree del demanio marittimo, che presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi dell'articolo 15 delle N.T.A. del P.P.A.R., non possono comportare l'alterazione del loro aspetto originario.
3. Le cabine-spogliatoio e i corpi accessori debbono essere installati in modo da limitare al

minimo la visuale del mare.

4. Possono essere realizzate recinzioni per la protezione dei manufatti durante il periodo di non utilizzo. Tali recinzioni devono essere limitate ai soli corpi di fabbrica per garantire comunque il libero transito da e verso la spiaggia anche durante la stagione invernale.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 delle presenti N.T.A. i movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.
6. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare ad eccezione delle fondazioni delle opere permanenti fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3.

Art. 13 - Tutela dell'ambiente costiero

1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali:
 - a. nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R.;
 - b. nelle zone di protezione speciale;
 - c. nei siti di importanza comunitaria;
 - d. nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia;
 - e. negli ambienti dunali perimetrati dal presente Piano GIZC.
2. Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune accerti l'impossibilità all'allaccio.
3. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune.
4. Sul demanio marittimo è consentita la piantumazione solo di specie arboree autoctone della spiaggia.

Art. 14 - Destinazione delle aree

1. La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi non può essere inferiore al venticinque per cento (25%) della lunghezza del litorale di ogni singolo Comune, quest'ultima calcolata escludendo i tratti:
 - a) di costa alta e quelli non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
 - b) pericolosi per frane o per altri motivi di carattere geologico perimetrati negli strumenti di pianificazione;
 - c) portuali.
2. Nei Comuni in cui il limite inferiore previsto dal comma 1 è stato già raggiunto o superato sono fatte salve le concessioni demaniali marittime rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.

3. Non possono essere riassegnate, fino al rientro nel limite minimo (25%) di cui al comma 1:
 - a) le concessioni che siano oggetto di dichiarazione di decadenza o revoca;
 - b) le concessioni scadute di cui non sia stato richiesto il rinnovo dal concessionario avente titolo.

Art. 15 - Piani particolareggiati di spiaggia

1. I Piani particolareggiati di spiaggia disciplinano gli interventi sulle aree demaniali, nel rispetto delle norme concernenti la Gestione Integrata delle Zone Costiere.
2. I Piani particolareggiati di spiaggia:
 - a) indicano le linee della costa e del confine demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID);
 - b) evidenziano i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
 - c) prevedono la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle:
 - date in concessione;
 - libere;
 - adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.
 - d) individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto e le aree riservate al rimessaggio delle unità di pesca professionale. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso.
 - e) tengono conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie.
 - f) individuano le aree a rischio idrogeologico presenti all'interno del demanio marittimo o in prossimità dello stesso, da sottoporre a limitazioni;
 - g) individuano le aree destinate alla piccola pesca di cui all'art. 18 delle presenti NTA.
3. I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.
4. In particolare i Piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) la superficie pavimentata deve essere interamente amovibile e a carattere stagionale.
 - b) nelle aree in concessione demaniale per attività turistico-ricreative la percentuale di superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, non può superare complessivamente:
 - il venti per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di metri quadrati 350;
 - la percentuale è ridotta al quindici per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di 600 metri quadrati.
 - c) nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 2, lettera c), non può superare metri quadrati 250;
 - d) nelle aree in concessione per stabilimento balneare, fermi restando i limiti di cui alla lettera c), la superficie copribile non può superare il 20 (venti) per cento dell'area in concessione, con esclusione delle tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a);
 - e) l'altezza massima dei manufatti realizzati non può superare i metri 4,00;

- f) i manufatti, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del presente comma, possono avere un copertura piana praticabile da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura o attrezzatura ombreggiante; detta copertura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme edilizie e delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti;
 - g) la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza.
Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all'articolo 8, comma 3, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima;
 - h) i manufatti in sequenza, paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un'estensione massima consecutiva di metri 50, con una distanza minima dai successivi manufatti di almeno metri 20;
 - i) l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - j) le prescrizioni di base permanenti dell'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini.
5. Sono fatte salve le opere già regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente normativa.
6. I Piani particolareggiati di spiaggia indicano e prevedono ove non esistenti, le infrastrutture pubbliche e in particolare:
- a) le vie di accesso al demanio marittimo per garantire sempre l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso;
 - b) i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali e piste ciclabili da realizzare come previsto dalle prescrizioni di base permanenti dell'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini;
 - c) gli accessi al mare come stabilito all'art. 16 comma 4;
 - d) le aree per parcheggi;
 - e) le reti tecnologiche;
 - f) le modalità di scarico delle acque reflue.
7. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni e diventano efficaci previo parere di conformità alle disposizioni del presente Piano GIZC da parte della Regione; tale parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta.
8. Il parere di cui al comma 7 è rilasciato con la seguente procedura:
- a) l'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo;

- b) la struttura di cui alla lettera a) indice una conferenza istruttoria dei servizi regionali per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia;
 - c) il parere di "conformità" o di "non conformità" viene adottato con decreto del dirigente dell'ufficio preposto ed ha valore vincolante.
9. Nell'ambito del procedimento di approvazione dei piani spiaggia, la Regione può esprimere raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Art. 16 - Concessioni demaniali

1. I Comuni rilasciano le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi;
 - b) conformità del progetto ai Piani spiaggia, agli altri strumenti comunali e alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;
 - c) valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
 - d) indicazione dei termini di inizio e di fine dei lavori previsti nell'atto di concessione.
2. Il rilascio delle concessioni demaniali per opere che hanno interferenza con l'equilibrio idraulico del litorale è subordinato al parere vincolante della Regione espresso dalla struttura competente alla quale il Comune deve trasmettere gli elaborati progettuali e la scheda di valutazione tecnica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Codice della Navigazione (D.G.R. n. 2167/2000), ad esclusione di quelle previste nei piani di spiaggia già approvati. Tale parere vincolante è espresso entro 90 gg. dalla richiesta.
3. L'estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita a nuovi stabilimenti balneari, non può essere inferiore a trenta metri e superiore a cento metri. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.
4. Per ogni duecento metri di costa oggetto di nuova concessione deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una larghezza minima fronte mare di venti metri, per garantire il libero accesso al mare, fatta salva la dislocazione delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano GIZC fino alla loro eventuale revoca, decadenza o estinzione.
5. Nel caso in cui la pubblica via non sia a diretto contatto con il demanio marittimo, anche al fine di garantire la pubblica incolumità ed il transito dei mezzi di soccorso:
 - per ogni duecento metri di costa deve essere garantito un passaggio pedonale dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di due metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo;
 - per ogni seicento metri di costa deve essere garantito un passaggio carrabile dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di 5 metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo.

Entrambi gli accessi dovranno essere garantiti anche durante la stagione invernale.

6. E' vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree:
 - a) soggette a movimenti franosi o ad altre pericolosità geologiche;
 - b) protette da scogliere radenti che impediscono la fruibilità dell'area demaniale marittima;
 - c) soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitano l'utilizzo ai fini turistico-ricreativi.
7. Il divieto di cui al precedente comma 6 decade una volta accertata e attestata dal Comune competente la cessazione dei fenomeni di cui alle lettere a) e c).
8. L'esistenza delle concessioni demaniali in atto è subordinato all'accertata sicurezza delle aree oggetto di concessione come prescritto dall'art. 45 del Codice della Navigazione.
9. L'Ente Locale e l'Autorità Marittima, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, emanano norme per garantire la sicurezza dei bagnanti, l'organizzazione dei servizi di spiaggia, il decoro e la pulizia dell'arenile.
10. E' consentito ai Comuni il rilascio di concessioni demaniali marittime per la costruzione o il recupero di strutture a palafitta, quali bilance, cogolli o trabocchi, per usi di pesca e tempo libero, a scopi turistico-ricreativo-culturali volti al recupero ed alla valorizzazione della tradizione marinara locale, nel rispetto dei Piani Regolatori Portuali e dei Piani particolareggiati di spiaggia.

Art. 17 - Spiagge libere

1. Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi.
2. Nelle spiagge libere balneabili i Comuni garantiscono, oltre al servizio di cui al comma 1, l'installazione e manutenzione di servizi igienici e di postazioni con relativo servizio di salvataggio a mare entrambi a carattere stagionale.
3. Per garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, facilitando, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a soggetti che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 15/2012.
4. Sulle spiagge libere possono essere rilasciate concessioni demaniali per "punti di ristoro" così come definiti all'art. 4, comma 8. Tali concessioni devono avere distanze minime come di seguito indicate:
 - 200 metri da tutte le altre concessioni di stabilimenti balneari;
 - 400 metri da un eventuale successivo "punto di ristoro";
 - 400 metri da aree adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.
5. Il concessionario del "punto di ristoro" è tenuto a garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a meno delle postazioni con relativo servizio di salvataggio a mare, per un

fronte di almeno 30 m prospiciente la concessione, sino alla battigia.

Art. 18 - Aree per la piccola pesca

1. Allo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera, come riconosciuta dal D.M. 14 settembre 1999, i Comuni costieri devono individuare nei loro Piani particolareggiati di spiaggia aree da destinare a tale attività, in misura adeguata alla consistenza della rispettiva flotta.
2. Le aree di cui al comma 1 debbono essere localizzate in modo da non interferire con quelle date in concessione per fini turistici e debbono essere opportunamente segnalate, per evitare disagi agli operatori del settore e rischi per i bagnanti.
3. Le aree destinate alla piccola pesca debbono essere dotate delle seguenti strutture primarie:
 - a) idoneo attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata e uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto;
 - b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature di pesca;
 - c) idonea struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie, laddove esistono consistenti attività marinare;
 - d) l'intera rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile;
 - e) una dotazione sanitaria;
 - f) adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose e attrezzature di pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia;
 - g) strutture e punti d'incontro per ospitare e promuovere l'attività di pescaturismo, laddove questa esiste.
4. Le aree per la piccola pesca sono assegnate in concessione agli operatori del settore che provvedono alla loro gestione.

Art. 19 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari

1. I Comuni assicurano che la spiaggia, anche quella libera, sia sempre accessibile a tutti dalla pubblica via, in particolare alle persone con ridotte o impedito capacità motorie, subordinando il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali al rispetto del predetto requisito.
2. I concessionari devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni a tutte le persone e in particolare a quelle con ridotta o impedita capacità motoria in attuazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Agli stabilimenti balneari si applicano, altresì, i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e accessibilità da parte delle persone disabili, emanati dalla Giunta regionale.

Art. 20 - Valenza turistica

1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione demaniale, la revisione delle classificazioni demaniali avviene con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'accertamento dei requisiti relativi all'alta o normale valenza turistica delle aree avviene secondo i seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) sviluppo turistico esistente;
 - c) stato di balneabilità delle acque;
 - d) ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 21- Sistema Informativo Demanio

1. La Regione e i Comuni, per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo, utilizzano, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali e in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2002 tra la Regione Marche e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del sistema informativo demanio (SID).
2. Le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal sistema informativo demanio.

Art. 22- Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo, previo parere obbligatorio della struttura tecnica regionale e del Comune competente per territorio, da esprimersi entrambi nel termine di venti giorni dalla richiesta.
2. I titoli abilitativi per l'esecuzione di nuove costruzioni, ampliamenti e opere permanenti così come definite dall'articolo 11, comma 2, compresi entro la zona di cui all'articolo 55, comma primo, del codice della navigazione, anche se previsti dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati già approvati dall'Autorità marittima, sono rilasciati previo parere obbligatorio della struttura tecnica regionale da esprimersi nel termine di venti giorni dalla richiesta.

Art. 23- Norma transitoria

Alle presenti norme si dovranno adeguare i Piani particolareggiati di spiaggia, entro 18 mesi dall'approvazione del presente Piano GIZC, fatti salvi i casi già previsti nell'articolato.

TITOLO III – FASCIA DI RISPETTO

Art. 24- Finalità

1. Con riferimento alla definizione di cui all'art. 4 comma 1 il presente Titolo disciplina la “tutela attiva” della zona costiera attraverso la perimetrazione di una “fascia di rispetto” al fine di:
 - proteggere le zone costiere e favorire l'uso sostenibile delle stesse;
 - favorire l'adattamento del costruito esistente ai cambiamenti meteo-climatici;
 - contrastare la crescente domanda di trasformazione del suolo costiero;
 - armonizzare le attività sulla fascia costiera attraverso la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni marine al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Art. 25– Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e Tr 300

1. Il territorio perimetrato dalle aree di pericolosità di cui al comma 2, interessa sia il Demanio Marittimo, sia i beni censiti dal catasto terreni e/o urbano.
2. Le aree di pericolosità Tr 20, Tr 100 e Tr 300 individuate nel Piano GIZC alle Tavole Tecniche dal n° [] al n° [] fanno riferimento alle alluvioni marine di cui al decreto legislativo n.49/2010 e alla DIRETTIVA 2007/60/CE:

D.Lgs. 49/2010	DIRETTIVA 2007/60/CE	Tempo di ritorno individuato dalla Regione Marche
<i>alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)</i>	<i>elevata probabilità di alluvioni, se opportuno</i>	Tr 20
<i>alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità)</i>	<i>media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile \geq cento anni)</i>	Tr 100
<i>scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi</i>	<i>scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi</i>	Tr 300

Art. 26– Disciplina della “fascia di rispetto”

IN CORSO DI REDAZIONE

Art. 27 – Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione

IN CORSO DI REDAZIONE

Art. 28 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea

1. Possono essere previsti incentivi per la trasformazione o la realizzazione delle imprese balneari in “impresa balneare a carattere stagionale”, al fine di rinaturalizzare l'intero tratto di litorale sotteso all'impresa balneare incentivata. L'incentivo può essere concesso solo per la rinaturalizzazione di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più imprese balneari contigue.

IN CORSO DI REDAZIONE

Art. 29 – Agevolazioni per imprese balneari a carattere stagionale

1. Nel caso di imprese balneari a carattere stagionale si possono derogare i limiti di seguito indicati:
 - art. 15 comma 4, punto c): i limiti possono essere incrementati del 50%;
 - art. 15 comma 4, punto d): il limite del 20% è incrementato al 30%, fermo restando il limite massimo di 375 mq;
 - ...

IN CORSO DI REDAZIONE